

**ELENCO BENEFICIARI E REQUISITI PER L'EMISSIONE DELLA TESSERA PER LE
AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO**

(L.R. 19/96 art. 1 (Modifica art. 30 LR 54/1985).

DGR 1534/2004 modifica della DGR 4765/96 e ss. ii.)

**SI DEVE TRATTARE DI PERSONA residente in Provincia di Belluno
e l'agevolazione vale per l'uso del trasporto nel territorio regionale del Veneto**

■ **PENSIONATI NON CONIUGATI O VEDOVI DI ETA' SUPERIORE A 60 ANNI
(comma 3)**

L'agevolazione spetta ai pensionati con trattamento economico non superiore al minimo INPS (*vedasi importi aggiornati ogni anno all. 1*) privi di altri redditi propri, non considerando il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli artt. 1,2 e 6 della L. 544/1988.

■ **PENSIONATI CONIUGATI DI ETA' SUPERIORE A 60 ANNI (comma 3)**

L'agevolazione spetta ove il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti, al netto dell'IRPEF, non risulti superiore a due volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti (13 volte l'importo mensile; *vedasi importi aggiornati ogni anno all. 1*); non considerando il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi del trattamento minimo di cui agli artt. 1,2 e 6 della L. 544/1988.

■ **INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP CON GRADO DI INVALIDITA' NON INFERIORE AL 67% O EQUIPARATO (comma 3)**

■ **INVALIDI DEL LAVORO CON GRADO DI INVALIDITA' DAL 67% AL 79%
(comma 3)**

■ **CIECHI CIVILI PARZIALI CON RESIDUO VISIVO NON SUPERIORE A 1/10
(comma 5)**

■ **SORDOMUTI (comma 5)**

L'agevolazione spetta ove il trattamento di invalidità riconosciuto, esclusa l'indennità di accompagnamento, non sia superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del fondo pensioni (*vedasi importi aggiornati ogni anno all. 1*).

■ **CIECHI CIVILI ASSOLUTI (comma 5)**

■ **INVALIDI DI GUERRA FINO ALLA 8^A CATEGORIA (comma 9)**

■ **INVALIDI PER SERVIZIO FINO ALLA 8^A CATEGORIA (comma 9)**

■ **INVALIDI DEL LAVORO CON GRADO DI INVALIDITA' NON INFERIORE ALL'80%
(comma 3)**

■ **MINORI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO PREVISTA
DALL'ART. 1 DELLA L. 18/1980 (comma 5)**

■ **MINORI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DI FREQUENZA PREVISTA DALL'ART. 1
DELLA L. 289/1990 (comma 5)**

■ **MINORI BENEFICIARI DELL'INDENNITA' A FAVORE DEI CIECHI O**

DELL'INDENNITA' DI COMUNICAZIONE A FAVORE DEI SORDI PRELINGUALI PREVISTA DAGLI ARTT. 3 E 4 DELLA L. 508/1988 (comma 5)

- **ACCOMPAGNATORI DEI SUDDETTI MINORI HANDICAPPATI (comma 5)**
- **ACCOMPAGNATORI DEI CIECHI CIVILI ASSOLUTI (comma 5)**
- **ACCOMPAGNATORI DEGLI INVALIDI (DI GUERRA, PER SERVIZIO e DEL LAVORO con invalidità pari o superiore a 80%), se TITOLARI DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (comma 10).**

Per queste categorie l'agevolazione spetta indipendentemente dall'ammontare del trattamento economico.

NOTE SU AMMONTARE AGEVOLAZIONE del costo dell'abbonamento

L'ammontare dell'onere a carico dell'utente sarà pari al 20% della tariffa dell'abbonamento ordinario (voci del tariffario commi 3 e 5).

Per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e rispettivi accompagnatori (se titolari di indennità di accompagnamento), l'onere è pari al 5% della tariffa dell'abbonamento ordinario (voci del tariffario commi 9 e 10).